

Comune di CORNEGLIANO LAUDENSE
Provincia di Lodi



REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRE
EROGAZIONI ECONOMICHE A FAVORE
DI PERSONE E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
(articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

*Allegato alla deliberazione C.C. n. 20 del 19/7/2017
(integr. di C.C. n.4 del 12/2/2014)*

TITOLO I

OGGETTO

Articolo 1

Oggetto

1. L'Amministrazione Comunale - nell'ambito dei propri compiti istituzionali - provvede con atto di Giunta Comunale alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., a favore di istituzioni, associazioni, organizzazioni ed altri enti o soggetti pubblici e privati senza fini di lucro, con esclusione di quelli costituiti o promossi da partiti, movimenti politici o organizzazioni sindacali, per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale o comunque, a beneficio della comunità locale, di attività ed iniziative educative, di informazione e formazione, di promozione e aggregazione sociale e per altri interventi o servizi, svolti in via continuativa nel corso dell'anno, o per attività di tipo occasionale ovvero per singoli progetti, nei seguenti campi:

- a) sociale e assistenziale;
- b) istruzione, formazione, ricerca scientifica;
- c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici;
- d) sport, aggregazione e tempo libero;
- e) tutela dell'ambiente;
- f) turismo;
- g) promozione del tessuto economico locale;
- h) protezione civile;
- i) attività umanitarie e di sostegno alla pace.

I contributi sono riferiti ad attività/competenze riconducibili alle funzioni dei Comuni.

2. L'Amministrazione, sempre con riguardo ai propri compiti istituzionali, provvede all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed altri vantaggi economici di qualunque genere alle persone fisiche in particolari condizioni di bisogno.

3. L'attribuzione di interventi economici può essere, altresì, disposta in casi adeguatamente motivati, per sostenere specifiche iniziative istituzionali, anche di ambito nazionale, a carattere celebrativo oppure con fini di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità o altri eventi ed iniziative di rilevante significato sociale, culturale o assistenziale. Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti dalla Giunta comunale.

TITOLO II

INIZIATIVE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

Articolo 2

Sostegno finanziario a favore di soggetti pubblici o privati

1. Il valore del sostegno finanziario viene assegnato – previa istruttoria dal responsabile della competente Struttura dell'Ente – con atto della Giunta Comunale, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla scorta dei criteri indicati nei commi seguenti.

2. L'indirizzo della Giunta Comunale deve valutarsi sulla base di questi elementi:

- Criteri per le attività continuative svolte nel corso dell'anno:
 - a) natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;
 - b) numero di soci, del personale impiegato e degli utenti;
 - c) capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
 - d) situazione economico-patrimoniale derivante dall'ultimo bilancio approvato (al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello della valutazione);
 - e) presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di altri soggetti pubblici o privati.
- Criteri per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti;
 - a) finalità pubblica o di interesse pubblico;
 - b) contenuto e valore dell'iniziativa;
 - c) soggetti raggiunti e livello di partecipazione previsto;
 - d) preventivo di spesa;
 - e) presenza o meno di introiti derivanti dall'attività o da sponsorizzazioni e/o contributi di altri Enti pubblici o privati.

3. Il Responsabile del Servizio/Struttura dell'Ente per quanto previsto al comma 2), sulla base dei criteri stabiliti nel presente Regolamento e sulla base dei parametri della delibera di Giunta Comunale, emana uno o più bandi (o similari) per la concessione dei soli contributi economici (o sostegni vari) per la gestione continuativa relativa all'attività svolta, ne fissa la scadenza e determina l'ammontare degli stessi. Nel/i bando/i o similare/i dovrà essere richiesto il programma di attività per il quale si richiede il finanziamento comunale, corredato di indicazioni inerenti le entrate e le uscite come previsto nel presente regolamento;

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, verificatane la necessità, il Responsabile del Servizio/Struttura dell'Ente, provvede all'assegnazione ed alla erogazione dei contributi economici (o sostegni vari) – previo accertamento delle relative risorse nel bilancio di previsione dell'Ente.

4. Il sostegno può anche consistere nella concessione dell'uso agevolato o gratuito di spazi, locali, mezzi o attrezzature del Comune, da riconoscersi in coerenza con la disciplina regolamentare vigente in materia.

5. In ogni caso, l'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

6. La concessione del sostegno finanziario di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

Articolo 3

Presentazione istanze e relativi termini

1. Le domande sono inoltrate dal legale rappresentante del soggetto richiedente utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione e devono contenere le dichiarazioni e la documentazione concernenti il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 1 comma 1, nonché quelle relative alle situazioni, condizioni e contenuti dell'attività di cui commi 2 e 4 del precedente articolo 2.
2. Le istanze relative alla concessione di contributo per attività continue svolte nel corso dell'anno devono, di norma, pervenire al Comune entro la data fissata dal bando di cui all'art.2 – c.3, per ciascun anno in ottemperanza a quanto previsto nel presente Regolamento. Il termine di conclusione del procedimento, con espressa comunicazione dell'esito al soggetto richiedente, è fissato in sessanta giorni.
3. Per le attività o iniziative di tipo occasionale o per singoli progetti le istanze di contributo dovranno essere presentate secondo le modalità di cui al presente Regolamento, di norma, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività proposta. Il termine di conclusione del procedimento, con espressa comunicazione dell'esito al soggetto richiedente, è fissato in 60 giorni.

Articolo 4

Gestione continuativa - ordinaria - delle attività sportive

1. Oltre a quanto previsto nei precedenti commi ed in particolare all'art.2 – c.2 , per le sole Società/Associazioni Sportive ed a sostegno dell'attività continuativa svolta dalle stesse, relativamente alla concessione del contributo finanziario, le stesse devono:
 - a) essere legalmente costituite e affiliate ininterrottamente alle Federazioni sportive del C.O.N.I. o alle Discipline Sportive Associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., da almeno (3) tre anni solari antecedenti l'anno di riferimento del contributo;
 - b) svolgere attività da almeno 3 (tre) anni antecedenti l'anno di riferimento del contributo nel comune di Cornegliano Laudense, attraverso l'utilizzo di spazi/locali, strutture e impianti sportivi presenti sul territorio comunale;
 - c) Non svolgere attività di carattere professionistico o semi/professionistico e/o commerciale;
 - d) Avere sede e/o svolgere la loro attività nel comune di Cornegliano Laudense, attraverso l'utilizzo di spazi/locali, strutture e impianti sportivi presenti sul territorio comunale;
 - e) Presentare domanda su apposito modulo sottoscritto dal Legale Rappresentante corredata, pena l'esclusione, dai sotto specificati documenti:
 - relazione contenente la descrizione dell'attività svolta nella stagione agonistica per la quale si chiede il contributo, in particolare quella didattica e giovanile, completa di tutta la documentazione possibile, finalizzata ad una illustrazione obiettiva della medesima anche con riferimento all'anno precedente.
 - La ripartizione dei fondi verrà effettuata con la seguente modalità:
 - Ad ogni Società/Associazione è attribuito un "punteggio" sulla base dei criteri sotto indicati e dell'attività sportiva esercitata nel corso dell'anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta di contributo;
 - I punteggi ottenuti da tutte le Società/Associazioni richiedenti vengono sommati per ottenere un punteggio complessivo equivalente al TOTALE DEI PUNTI.
 - L'ammontare del contributo da concedere a ciascuna Società/Associazione è così determinato:
 - Una quota non superiore al 15% (quindici per cento) dell'intero ammontare viene ripartito in parti uguali a tutte le Società/Associazioni richiedenti e risultanti in possesso dei requisiti richiesti; questa quota non dovrà comunque superare una quota massima definita dalla Giunta Comunale;
 - Il restante importo dello stanziamento previsto in bilancio diviso il totale punti;

- Quoziente ottenuto, moltiplicato per il punteggio conseguito da ciascuna Società/Associazione.

2. I criteri ed il punteggio attribuito sono così specificati:

a) **Volume finanziario** del bilancio consuntivo afferente esclusivamente all'attività e/o parte di attività svolta nel comune di Cornegliano Laudense:

- Sino ad Euro 5.000,00 punti 0
- Da Euro 5.000,01 a Euro 10.000,00 punti 1
- Da Euro 10.000,01 a Euro 15.000,00 punti 2
- Da Euro 15.000,01 a Euro 20.000,00 punti 3
- Da Euro 20.000,01 a Euro 25.000,00 punti 4
- Da Euro 25.000,01 a Euro 30.000,00 punti 5
- Da Euro 30.000,01 a Euro 35.000,00 punti 6
- Da Euro 35.000,01 a Euro 40.000,00 punti 7
- Da Euro 40.000,01 a Euro 45.000,00 punti 8
- Da Euro 45.000,01 a Euro 50.000,00 punti 9
- Oltre Euro 50.000,01 punti 10

b) **Livello di partecipazione** ai Campionati Ufficiali organizzati da Federazioni Nazionali o altro consuntivo afferente esclusivamente all'attività e/o parte di attività svolta nel comune di Cornegliano Laudense:

(viene attribuito un punteggio unico):

- A livello nazionale punti 3
- A livello regionale punti 2
- A livello provinciale punti 1
- A livello locale punti 0

c) Numero **totale** degli atleti iscritti/tesserati alla Società/Associazione, regolarmente praticanti l'attività sportiva, afferente esclusivamente all'attività e/o parte di attività svolta nel comune di Cornegliano Laudense:

- 1 punto per ogni atleta iscritto/tesserato

d) Numero degli atleti iscritti/tesserati settore giovanile (di età massima **18 anni**) alla Società/Associazione, regolarmente praticanti l'attività sportiva, afferente esclusivamente all'attività e/o parte di attività svolta nel comune di Cornegliano Laudense:

- 1 punto per ogni atleta iscritto/tesserato settore giovanile (di età massima 18 anni)

e) Coinvolgimento atleti iscritti/tesserati **residenti**, regolarmente praticanti l'attività sportiva, afferente esclusivamente all'attività e/o parte di attività svolta nel comune di Cornegliano Laudense:

- 1 punto per ogni atleta iscritto/tesserato residente

3. Il Responsabile del Servizio/Struttura comunale competente, procede a controlli a campione al fine di accertare la veridicità dei dati e delle informazioni forniti.

Articolo 5

Manifestazioni Sportive - Attività occasionali

1. Oltre a quanto previsto nei precedenti commi ed in particolare all'art.2/c.2, per la determinazione del contributo finanziario a sostegno di manifestazioni sportive, organizzate anche da soggetti non aventi sede sociale sul territorio comunale di Cornegliano Laudense, sono rilevanti i seguenti criteri:

- a) la ricaduta promozionale, sportiva, nonché turistica a favore dell'immagine del Comune di Cornegliano Laudense e delle sue località;
 - b) la rilevanza territoriale (locale, provinciale, regionale, interregionale, nazionale, internazionale);
 - c) la longevità organizzativa;
 - d) la partecipazione di atleti collocati nelle fasce giovanili e di atleti disabili;
 - e) la capacità di autofinanziamento;
 - f) la promozione dello sport non agonistico rivolto alla comunità locale;
 - g) il coinvolgimento delle Istituzioni Scolastiche e del "volontariato" in genere.
2. Sono ritenute spese non ammissibili quelle non strettamente correlate all'allestimento della manifestazione sportiva.
3. La domanda per l'assegnazione dei contributi al sostegno di manifestazioni sportive, può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno ed essere corredata da:
- a) preventivi di spesa, per un importo pari almeno all'ammontare del contributo richiesto dichiarando espressamente altri eventuali contributi, sponsor o simili a chiunque richiesti. Decorsi 60 giorni dalla fine della manifestazione il soggetto richiedente il contributo dovrà presentare idonea rendicontazione per come previsto al successivo art.6/c.5.
 - b) il Comune disporrà, sia preventivamente, in sede di esame delle domande, sia successivamente, quindi a contributo già assegnato e/o erogato, controlli a campione sulla documentazione presentata e qualora emergano delle irregolarità compresa la mancata dichiarazione di altri contributi richiesti ed incassati, provvederà alla esclusione o alla riduzione del contributo in corso di assegnazione o al recupero parziale o totale del contributo già assegnato ed erogato.

Articolo 6

Esclusioni

1. Sono escluse le associazioni che perseguono, direttamente o indirettamente, finalità di lucro, le associazioni che operano per finalità di partito o elettorali, le associazioni che operano per finalità o con modalità vietate dalla legge, le associazioni che non abbiano tutti i requisiti di cui all'art. 1 e tutte le associazioni il cui atto costitutivo, con allegato il relativo statuto, non sia stato regolarmente registrato, alla data del presente Bando, presso l'Agenzia dell'Entrate territorialmente competente;
2. Si stabilisce che le associazioni/società o altri soggetti che abbiano stipulato/in essere convenzioni e/o accordi direttamente con il Comune (a qualsiasi titolo e di qualsivoglia tipologia) e che prevedano l'uso di spazi, strutture e/o impianti sportivi dell'Ente, non potranno accedere ai bandi (o similari) per la concessione dei contributi per la gestione continuativa - ordinaria dell'attività svolta;

Articolo 7

Erogazione del sostegno finanziario

1. È fatto divieto dell'uso dello stemma/logo comunale, salvo nei casi di patrocinio comunale e di iniziative realizzate in collaborazione con l'Amministrazione; ogni violazione in tal senso determinerà la mancata concessione di contributo relativa alla prima annualità successiva alla violazione o alla prima manifestazione/iniziativa per la quale si richiede il contributo successiva alla violazione.
2. La concessione del contributo viene effettuata con la condizione che l'iniziativa o la manifestazione si svolga in conformità al programma e al preventivo di spesa presentato. Nel caso di realizzazione parziale, ovvero di costi reali inferiori rispetto al preventivo, il sostegno finanziario del Comune sarà erogato e liquidato in proporzione.

3. È facoltà del Comune erogare, con provvedimento motivato, un acconto sul contributo assegnato, in relazione all'entità dello stesso e all'attività da svolgere. L'acconto, comunque, non può essere superiore di norma alla metà del contributo assegnato.
4. La trattazione delle pratiche relative alle richieste per iniziative occasionali o singoli progetti avverrà in rigoroso ordine cronologico di acquisizione. I sussidi verranno erogati nei limiti dello stanziamento appositamente iscritto nel bilancio.
5. A conclusione delle attività occasionali, iniziative o manifestazioni di cui all'articolo 2 - commi 2 e 4 - ed articolo 5, i soggetti pubblici o privati per ottenere la liquidazione del contributo devono presentare - entro il termine di 60 giorni - la seguente documentazione:
- a) relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata;
 - b) rendiconto della gestione
 - c) copie delle fatture/scontrini fiscali/altro documento valido fiscalmente - a dimostrazione della spesa sostenuta;
 - d) materiale di documentazione dell'attività, manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune;
 - e) introiti di ogni tipo, compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di altri Enti pubblici o privati.
6. La documentazione di cui al comma precedente è trasmessa dal legale rappresentante del soggetto interessato, utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione.

Articolo 8

Revoca della concessione del contributo

1. Nel caso di mancata realizzazione dell'attività o dell'iniziativa ovvero di modifica sostanziale del programma presentato il Responsabile del Servizio interessato dispone, con propria insindacabile decisione, la revoca della concessione del contributo e il recupero dell'eventuale anticipo già erogato.
2. Parimenti, comporta la revoca della concessione del contributo e il recupero dell'eventuale anticipo, la mancata o parziale presentazione - non giustificata - della documentazione di cui al 5° comma dell'articolo 6, nei termini dallo stesso previsti.

TITOLO III

INTERVENTI DI SOSTEGNO PER SOGGETTI IN CONDIZIONI DI BISOGNO

Articolo 9

Criteri per l'erogazione di contributi a soggetti in condizioni di bisogno

1. Al fine di garantire una dignitosa qualità della vita, nell'esame delle domande di persone che versino in situazione di particolare bisogno o disagio ed intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1 comma 2, si prendono in considerazione i seguenti criteri:
 - a) esame del nucleo familiare, con particolare riguardo, oltre che al numero dei componenti, agli anziani, ai minori, ai soggetti disabili, agli ammalati gravi o in particolari condizioni di disagio sociale e relazionale;
 - b) esame della situazione economico-finanziaria, rapportato al nucleo familiare nel suo insieme;
 - c) esame della situazione alloggiativa.
2. Le concrete modalità di riconoscimento dei contributi di cui al presente articolo, sono oggetto di specifica regolamentazione.

TITOLO IV

TRASPARENZA E PUBBLICITA'

Articolo 10

Pubblicazione del Regolamento e degli atti e informazioni relativi alla concessione e revoca dei contributi

1. Il presente Regolamento è reso pubblico nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Ente. Nella medesima sezione, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge, sono pubblicati gli atti e le informazioni relativi alla concessione di contributi. Sono altresì resi pubblici, con le stesse modalità, gli eventuali provvedimenti di revoca di cui all'articolo 7.
2. La Giunta, ai sensi di legge e per ogni suo effetto, individua i soggetti responsabili della pubblicazione degli atti e delle informazioni di cui al comma 1 e dell'obbligo di provvedere nel caso di accesso civico, nonché il titolare del potere sostitutivo nel caso di ritardo, inerzia o inadempienza del competente responsabile.
3. Le informazioni di cui al presente titolo sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; è comunque esclusa la pubblicazione dei dati identificativi di persone fisiche destinatarie di contributi, qualora da tali dati siano ricavabili informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

TITOLO V

NORME FINALI

Articolo 11

Entrata in vigore

1. Al fine di assicurare il corretto e imparziale rispetto dei termini di presentazione delle istanze di cui all'articolo 3, il presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza, entra in vigore il 1° agosto 2017. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge o degli altri Regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.